



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Decreto n. 130 /2023

Aversa, 21 luglio 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 4 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 155 con il quale il Ministero della Giustizia ha esteso l'uso del portale del deposito atti penali (cd. PDP), prima esclusivo degli uffici di Procura, anche al Tribunale, al Giudice di Pace, alla Corte di Appello ed alla Procura Generale presso la Corte di Appello;

rilevato che, nel medesimo decreto, ha stabilito all'articolo 1 che una serie copiosa di atti (sia relativi alle attività degli uffici giudicanti che a quelle degli uffici requirenti) debba essere depositata esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico;

considerata la nota m_dg.DOG07.12/07/2023.0026834.U con la quale il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni in relazione alla predetta novità normativa;

visto il decreto 18 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 166, con cui è stato stabilito che la modalità dell'uso del portale è, allo stato, alternativa alle modalità di deposito già in vigore, e ciò in via sperimentale fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2020 n. 150;

considerato pertanto non sussistere l'obbligatorietà dell'uso esclusivo del portale, ma la possibilità di un uso alternativo, sia pure in via residuale, delle modalità di deposito attualmente in corso;

rilevato, comunque che è auspicabile il ricorso alla prima delle suindicate modalità, al fine di ridurre la presenza di richiedenti negli uffici e di favorire il processo di digitalizzazione in corso;

considerato che occorre individuare, nell'ambito della serie numerosa di atti e numerati all'articolo 1 del citato decreto del 4.7.2023, quelli di specifica competenza dell'ufficio requirente, o comunque di utile conoscenza per il pubblico ministero, che si elencano di seguito:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;

7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*;
11. *omissis*;
12. *omissis*;
13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);
14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);
16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
19. *omissis*;
20. comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
21. comunicazione di mancata accettazione della domiciliatazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);
22. *omissis*;
23. *omissis*;
24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);
25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);
26. Richiesta di autorizzazione all'intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);
29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);
30. Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o re-spinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);
33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
38. *omissis*;
39. *omissis*;
40. *omissis*;

41. *omissis*;
42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
43. *omissis*;
44. *omissis*;
45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
46. Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
47. Richiesta di retrodatazione dell'iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);
48. Notifica del deposito dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);
56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
57. *omissis*;
58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
60. Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);
63. Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);
65. *omissis*;
66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);
68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
70. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);
71. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);
72. *omissis*;

73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);
76. consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);
77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-bis e 1 -ter del codice di procedura penale);
78. *omissis*;
79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);
81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter . 1, comma 2 del codice di procedura penale);
82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);
83. *omissis*;
84. *omissis*;
85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);
86. Rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);
87. Rinuncia all'impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);
88. *omissis*;
89. *omissis*;
90. *omissis*;
91. *omissis*;
92. *omissis*;
93. *omissis*;
94. *omissis*;
95. *omissis*;
96. *omissis*;
97. *omissis*;
98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale - 141 disp. att. del codice di procedura penale);
99. *omissis*;
100. *omissis*;
101. *omissis*;
102. *omissis*;
103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003);

rilevato che nella nota m_dg.DOG07.12/07/2023.0026834.U, viene espressamente indicato che gli atti saranno depositabili tramite PDP, in relazione all'ufficio di destinazione ed alla tipologia della parte rappresentata, con la conseguenza che è inibita la trasmissione a mezzo portale presso quest'ufficio di atti destinati all'ufficio giudicante, con la conseguenza che ove ciò avvenisse, sarebbe opposto un rifiuto di ricezione;

considerata la necessità di fornire indicazioni al personale in relazione a quanto appena detto, con riferimento alle specifiche attività di ciascun ufficio;

rilevata la necessità di individuare gli atti di competenza di ciascun ufficio, indicando per ogni ufficio gli atti che dovranno essere scaricati e lavorati:

- **Segreterie Sezionali:**

in relazione agli atti specificati ai numeri 3, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 42, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 98, 103 del predetto art. 1, come sopra riportati;

- **Ufficio 335 c.p.p.:**

in relazione agli atti specificati al numero 46 del predetto art. 1, come sopra riportati;

- **Ufficio Ruolo Generale:**

in relazione agli atti specificati ai numeri 18, 20, 21, 45, 50, 51, 52, 53, 54 del predetto art. 1, come sopra riportati (con riferimento alle nomine quando il fascicolo non sia stato ancora trasmesso alla segreteria competente);

- **Ufficio CIT:**

in relazione agli atti specificati ai numeri 33, 34, 35, 68 del predetto art. 1, come sopra riportati;

- **Ufficio Dibattimento:**

in relazione agli atti specificati ai numeri 17, 69 del predetto art. 1, come sopra riportati (solo se il fascicolo si trova in fase dibattimentale);

tenuto pertanto conto, che essendo maggioritario l'intervento delle segreterie sezionali, appare opportuno disporre che lo scarico degli atti potenzialmente di competenza di più uffici avvenga da parte delle predette segreterie, che segnaleranno al diverso ufficio la necessità di lavorare l'atto, previo ulteriore ed autonomo scarico, qualora il fascicolo trovasi in una fase diversa da quella delle indagini preliminari;

rilevato invece che, per quanto concerne gli atti di esclusiva competenza di uffici diversi dalle segreterie sezionali, gli stessi provvederanno direttamente e senza coinvolgimento delle segreterie;

considerato che in relazione alle richieste di copie, estratti e certificati ex articolo 116 c.p.p. si provvede con separato coevo decreto;

rilevato che gli atti di cui al DM del 4 luglio u.s. possono essere depositati come atti successivi, ossia in un momento diverso dalla nomina, oppure contestualmente alla nomina e, altresì, corredati di allegati, che possono essere o meno firmati digitalmente. In particolare, gli allegati sono denominati liberamente sul PDP attraverso l'obbligatoria compilazione di un campo "Oggetto";

visto che apposita previsione (cfr. punto 46 del predetto articolo 1) è stata inserita per i certificati dei carichi ex art. 335 c.p.p., essendo stato disposto che il portale avrà per tale tipo di richiesta solo la funzione di trasmissione, ma che il provvedimento sarà trasmesso nelle usuali forme, a mano o tramite PEC;

considerato che appare opportuno confermare l'assegnazione dell'attività di scarico e lavorazione delle richieste relative ai fascicoli di competenza del giudice di pace in capo all'ufficio 21bis;

sentito il Magrif dell'ufficio;

P.Q.M.

Dispone che il personale distinto come sopra specificato e ciascuno per gli atti di competenza dell'ufficio di appartenenza provveda alla lavorazione degli atti sopraindicati, secondo le modalità già in corso, fatte salve le specificazioni di seguito indicate.

Dispone che l'ufficio Registro Generale provveda alla lavorazione delle denunce, querele o istanze di procedimento, che sono state differenziate tra loro; conservando le pregresse modalità di lavoro attualmente in corso.

Dispone che l'ufficio Registro Generale provveda, altresì, alla lavorazione degli atti successivi di integrazione di una denuncia/querela già depositata, curandone la stampa e la trasmissione tramite registro di passaggio alla segreteria del PM titolare del procedimento penale, che avrà cura di informare il Responsabile dell'ufficio Registro Generale, in merito alle determinazioni del PM relativamente alla predetta integrazione.

Dispone che l'ufficio 335 c.p.p. provveda alla lavorazione delle richieste ex art. 335 c.p.p. che pervengono anche tramite portale, conservando le modalità di evasione della richiesta attualmente in corso.

Invita il personale a verificare che risulti valorizzato il codice fiscale dell'avvocato, essendo tale dato fondamentale per la visualizzazione sul PDP dei procedimenti in cui lo stesso è costituito.

Rimanda a separato decreto per le richieste di copie, estratti e certificati ex articolo 116 c.p.p.

Dispone, altresì, che venga inoltrata al personale la guida allegata alla summenzionata nota.

Riserva di emettere provvedimenti correttivi delle modalità indicate nel presente decreto qualora necessarie.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Dispone che il presente decreto, ad esclusione degli allegati, venga pubblicato sul sito web della Procura di Napoli Nord.

Si comunichi:

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- Al CISIA di Napoli;
- Ai Procuratori Aggiunti - sede
- Ai Sostituti Procuratori della Repubblica - sede;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
- Alla Camera Penale di Napoli Nord;
- Alla Segreteria del Personale Amministrativo (per la diramazione agli uffici e al personale interessato) - sede;
- Al Responsabile Ufficio Informatica - Statistica ed Innovazione - sede;

- Ai Responsabili Aliquote Polizia Giudiziaria - sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "P" "Portale Informatico - NDR e SICP" e alla lettera "D" "Direttive al Personale Amministrativo" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Maria Antonietta Troncone